Conto corrente con la posta — **Anno 80° — Numero 99**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 26 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	» 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma o di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1939-XVII, n. 604.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 621;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39, della somma di L. 18.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 83 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1938-39, è aumentato di L. 18.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, foglio 101. — MANCINI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 605.

6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 4 aprile 1939-XVII, sul decreto che autorizza la 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

MAESTA'!

Per assicurare durante l'esercizio finanziario in corso, il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi è necessario concedere uno speciale contributo in suo favore di lire 150.000.

Un'assegnazione straordinaria di lire un milione, occorre inoltre disporre per la prosecuzione dei lavori di restauro generale alla chiesa e al campanile di Santa Maria del Fiore e al Battistero di San Giovanni, in Firenze.

Alle occorrenze accennate si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39 sono disponibili lire 30.486.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 290 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1938-39, è autorizzata una sesta prelevazione nella somma di lire un milione centocinquantamila (L. 1.150.000) da assegnarsi ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 169-*bis* (di nuovo istituzione). — Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi legislativi . . . . L. 150.000

Cap. n. 181 (aggiunto, in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per i lavori di restauro generale alla chiesa e al campanile di Santa Maria del Fiore e al Battistero di S. Giovanni, in Firenze. . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 1.150.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 100. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 606.

Determinazione delle caratteristiche e dei contingenti delle monete di acmonital.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 907, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 11, che autorizza la fabbricazione e la emissione delle nuove monete di acmonital;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, in luogo delle monete di nichelio attualmente in circolazione, le nuove monete di acmonital da lire 2, da lire 1, da lire 0,50, e da lire 0,20, istituite col R. decreto-legge 7 febbraio 1938, n. 907, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 11.

Art. 2.

Le caratteristiche delle nuove monete di acmonital sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale lire	Diametro mm.	Peso		Contorno
			Legale gr.	Tolleranza in più o in meno millés.	
Acmonital. . .	2 —	29,6	10	20	Godronato
Id. . . .	1 —	26,7	8	20	Id.
Id. . . .	0,50	24,1	6	20	Id.
Id. . . .	0,20	21,7	4	20	Id.

La moneta da L. 2 porta:

nel diritto: la Nostra Effigie a collo nudo volta a destra, circondata dalla leggenda in caratteri lapidari romani « VITT · EM · III · RE · E · IMP · »; in basso « G. Romagnoli » (autore del modello);

nel rovescio: un'aquila romana con ali aperte poggiata su di un fascio littorio disposto orizzontalmente con l'ascia a destra in alto e contornata da una corona di alloro, che si diparte da uno stemma sabaudo posto in basso; in giro, in alto la parola « ITALIA »; in basso la data di coniazione, espressa a sinistra con il millesimo dell'Era cristiana ed, a destra, con l'anno dell'Era fascista; più in basso ancora, diviso dallo stemma sabaudo, il valore della moneta « L. 2 »; sotto l'indicazione dell'anno dell'Era fascista, la lettera « R » (Roma).

La moneta da L. 1 porta:

nel diritto: la Nostra Effigie a collo nudo volta a sinistra, circondata dalla leggenda in caratteri lapidari romani « VITTORIO · EMANUELE · III · RE · E · IMP · »; in basso « G. Romagnoli » (autore del modello);

nel rovescio: un'aquila ad ali aperte; dietro questa, sul fondo, un fascio littorio con l'ascia volta a destra; circolarmente, la parola « ITALIA »; in basso, al centro, lo stemma sabaudo; ai lati di questo, il valore della moneta indicato con « L. », a sinistra, e « 1 », a destra; ai lati ed al disotto delle ali, la data di coniazione, espressa a sinistra con il millesimo dell'Era cristiana ed a destra con l'anno dell'Era fascista; al disotto del millesimo dell'Era cristiana, la lettera « R » (Roma).

La moneta da 50 centesimi porta:

nel diritto: la Nostra Effigie a collo nudo volta a destra, circondata dalla leggenda in caratteri lapidari romani « VITT · EMAN · III · RE · E · IMP · »; in basso « G. Romagnoli » (autore del modello);

nel rovescio: un'aquila ad ali aperte volta a destra e vista di fianco, poggiata su un fascio littorio posto orizzontalmente con l'ascia in alto a destra; in alto, orizzontalmente, la parola « ITALIA »; in basso lo stemma sabaudo con ai lati il valore della moneta (a sinistra « C. », a destra « 50 »); a sinistra la data di coniazione disposta su due righe, nella superiore, espressa con il millesimo dell'Era cristiana e, nell'inferiore, con l'anno dell'Era fascista; in basso a sinistra la lettera « R » (Roma).

La moneta da centesimi 20 porta:

nel diritto: la Nostra Effigie a collo nudo volta a sinistra, circondata dalla leggenda in caratteri lapidari romani « VITT · EM · III · RE · E · IMP · »; in basso « G. Romagnoli » (autore del modello);

nel rovescio: una figura allegorica dell'Italia volta a destra: a sinistra in primo piano un fascio littorio con l'ascia volta a sinistra e con sovrapposto uno stemma sabaudo; a destra sul fondo e seguendo la cornice, la parola « ITALIA »; in basso, al centro, l'indicazione del valore « C. 20 »; a sinistra, la data di coniazione espressa con l'anno dell'Era fascista; a destra, la stessa data espressa con il millesimo dell'Era cristiana; a sinistra, in basso, la lettera « R » (Roma).

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di acmonital viene determinato come segue:

monete da L. 2	L. 250.000.000
monete da L. 1	» 300.000.000
monete da L. 0,50	» 150.000.000
monete da L. 0,20	» 100.000.000
	L. 800.000.000

Art. 4.

E' approvato il tipo delle suddette monete di acmonital conforme alle rispettive descrizioni tecniche, di cui al precedente articolo 2, ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni tecniche, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 5.

Le monete di acmonital di cui al presente decreto avranno corso regolare a partire dal 21 aprile 1939-XVII, col potere liberatorio stabilito dalle vigenti disposizioni per le monete di nichelio di uguale taglio attualmente in circolazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 96. — MANCINI

MONETE DI ACMONITAL

L. 2
(29,6 millimetri)

L. 1
(26,7 millimetri)

L. 0,50
(24,1 millimetri)

L. 0,20
(21,7 millimetri)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 607.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Francesco Garelli » di Conversano (Bari).

N. 607. R. decreto 5 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Francesco Garelli » di Conversano (Bari) e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 26 gennaio 1939-XVII, n. 608.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « R. Franchetti » di Palermo.

N. 608. R. decreto 26 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « R. Franchetti » di Palermo e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 609.
Riconoscimento, agli effetti civili, del Beneficio coadiutoriale di S. Pietro d'Alcantara, nella frazione Ceretto del comune di Carignano (Torino).

N. 609. R. decreto 20 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Torino in data 7 gennaio 1938-XVI, relativo alla erezione del Beneficio coadiutoriale di S. Pietro d'Alcantara, nella Chiesa omonima, in frazione Ceretto del comune di Carignano (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII, n. 610.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Maestre Pie della Presentazione di Maria Santissima, in Sestri Levante (Genova).

N. 610. R. decreto 27 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Maestre Pie della Presentazione di Maria Santissima, in Sestri Levante (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1939-XVII

REGIO DECRETO 6 marzo 1939-XVII, n. 611.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria SS.ma Mediatrice di tutte le Grazie, in contrada Isola di Siracusa.

N. 611. R. decreto 6 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa, in data 1° agosto 1937-XV, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS.ma Mediatrice di tutte le Grazie, in contrada Isola di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, numero 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, approvato con proprio decreto in data 31 marzo 1937-XV;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 29 novembre 1938-XVII e 23 febbraio 1939-XVII e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 13 dicembre 1938-XVII, e 9 marzo 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, allegato al presente decreto, composto di n. 70 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1882)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.
Revoca alla Cassa rurale ed artigiana di Bene Vagienna (Cuneo) dell'autorizzazione all'esercizio diretto del credito agrario.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1935-XIII, con il quale la Cassa rurale ed artigiana di Bene Vagienna (Cuneo), fu autorizzata a compiere direttamente le operazioni di credito agrario di esercizio;

Considerato che l'anzidetta Cassa rurale ed artigiana è stata autorizzata a compiere le operazioni in parola in qualità di ente intermediario dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' revocata alla Cassa rurale ed artigiana di Bene Vagienna (Cuneo), l'autorizzazione all'esercizio diretto del credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1883)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Autorizzazione alla Banca del Fucino, con sede in Roma, a compiere nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Aquila operazioni di credito agrario di esercizio.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda della Banca del Fucino, società anonima, con sede in Roma;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Banca del Fucino, società anonima, con sede in Roma, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Avezzano, Celano, Gioia dei Marsi, Luco ne' Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Pescina e Trasacco le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso R. decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1884)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cupramontana (Ancona).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Cupramontana, approvato con R. decreto 13 giugno 1935-XIII, n. 1329;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 6 novembre 1938-XVII e 12 marzo 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 20 novembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana (Ancona), allegato al presente decreto, composto di n. 60 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1885)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Sostituzione del liquidatore e dei sindaci della Cassa agraria di prestiti di Notaresco (Teramo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con decreto reale in data 4 ottobre 1934-XI la Cassa agraria di prestiti di Notaresco, con sede nel comune di Notaresco (Teramo), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione sia del liquidatore sia dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cassa;

Decreta:

Il comm. rag. Guido Villani fu Raffaele è nominato liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Notaresco, avente sede nel comune di Notaresco (Teramo) ed i signori dott. Ulisse Pirocchi fu Francesco, dott. Guido Nicodemi fu Gaetano e dott. Alberto Pacifici fu Vincenzo sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni previsti dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione rispettivamente del liquidatore e dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1886)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Mercatino Marecchia (Pesaro) e nomina del commissario straordinario.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il Regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di Credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito Agrario di Mercatino Marecchia (Pesaro) sono sciolti ed il dott. Lino Cima è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1889)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 aprile 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa depositi e prestiti, di Arquata del Tronto, in liquidazione, con sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa depositi e prestiti con sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa depositi e prestiti di Arquata del Tronto in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e la procedura di liquidazione ordinaria è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1939-XVII.

Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, concernente la disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo interno del Regno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, concernente la disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo interno del Regno;

Sentito il Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per l'autarchia;

Decreta:

Disciplina delle miscele nel settore cotoniero

Art. 1.

I filati, i tessuti ed ogni altro prodotto di cotone, fabbricati dall'industria nazionale e destinati al consumo interno del Regno, debbono contenere una percentuale in peso di fibre autarchiche, prodote anch'esse nel Regno o nei territori dell'Africa Italiana non inferiore al venti per cento.

Sono da considerarsi, ai fini del comma precedente, fibre autarchiche:

a) il raion a filo continuo od in fiocco, e in genere le fibre artificiali;

b) la seta ed i cascami di seta;

c) la canapa a tiglio lungo, la canapa in fiocco, il lino nazionale, la ramia, il gelsofil, la ginestra e tutte le altre fibre di origine vegetale, escluso il cotone.

I filati, i tessuti ed ogni altro prodotto di cotone contenenti la percentuale minima predetta di fibre autarchiche sono da considerarsi, a tutti gli effetti, nelle vendite pel consumo interno, come prodotti di cotone.

Art. 2.

In deroga alla disposizione di cui al precedente art. 1, è ammessa la produzione di filati e tessuti, destinati al consumo interno, contenenti esclusivamente cotone per:

a) gli articoli fini che siano prodotti con l'impiego di cotone egiziano sakel pettinato o di ogni altro cotone a fibra lunga filato in titoli non inferiori al 40;

b) le tele da filtro per l'industria e l'agricoltura;

c) gli articoli per usi tecnici, per i quali sia necessario l'uso di puro cotone. Per la fabbricazione e la vendita di detti articoli dovrà essere ottenuta l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni;

d) i filati cucirini per macchina;

e) la tortiglia destinata alla produzione delle reti da pesca.

Art. 3.

Quando i tessuti destinati alla fabbricazione di asciugamani, di biancheria da letto e da tavola, di tele per camiciotti da fatica e di strofinacci, sono prodotti con filati sino al titolo 18 incluso, detti filati devono contenere in miscela col cotone non meno del venti per cento in peso di canapa fiocco o di fibre similari vegetali. Nei tessuti di cui sopra è ammessa, oltre alla percentuale minima suindicata di canapa fiocco o di fibre similari vegetali, una percentuale sino al dieci per cento di fiocco di raion.

Art. 4.

Fermo restando il divieto di vendere filati di puro cotone nel mercato interno già disposto dall'Istituto cotoniero italiano, non potranno, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, essere fabbricati, per essere destinati al consumo interno, se non filati misti di cotone, corrispondenti alla norma del precedente art. 1, salve le eccezioni previste agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto non potranno essere fabbricati, per essere destinati al consumo interno del Regno, se non tessuti e articoli misti di cotone, corrispondenti alla norma del precedente art. 1, salve le eccezioni di cui agli articoli 2 e 3.

Disciplina delle miscele nel settore laniero

Art. 6.

I filati di lana preparati per la vendita al minuto, i tessuti e ogni altro prodotto di lana, fabbricati dall'industria nazionale e destinati al consumo interno del Regno, debbono contenere una percentuale in peso di fibre autarchiche, prodotte anche esse nel Regno o nei territori dell'Africa Italiana, non inferiore al venti per cento.

Sono da considerarsi, ai fini del comma precedente, fibre autarchiche:

a) il lanital;

b) il raion a filo continuo od in fiocco, ed in genere le fibre artificiali;

c) la seta ed i cascami di seta;

d) la canapa a tiglio lungo, la canapa in fiocco, il lino nazionale, la ramia, il gelsofil, la ginestra e tutte le altre fibre di origine vegetale, escluso il cotone;

e) gli sfilacciati di fibre varie e diverse dal cotone, ed i bassi cascami di fibre vegetali, anch'esse diverse dal cotone;

f) il pelo di coniglio comune ed il pelo di coniglio d'angora, il pelo bovino ed ogni altra specie di pelo.

I filati preparati per la vendita al minuto, i tessuti e ogni altro prodotto di lana, contenenti la percentuale minima anzidetta di fibre autarchiche, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, nelle vendite pel consumo interno, come prodotti di lana.

Art. 7.

In deroga alla disposizione di cui al precedente art. 6, è ammessa la produzione di filati e tessuti, destinati al consumo interno, contenenti esclusivamente lana per:

a) i tessuti che siano prodotti con l'impiego di lana di finezza non inferiore al 2 A;

b) i tessuti ed i filati che siano prodotti con l'impiego di lana di finezza non inferiore a 44 S;

c) i tessuti a mano prodotti dall'artigianato;

d) i costumi da bagno;

e) la maglieria intima;

f) gli articoli per usi tecnici, per i quali sia necessario l'uso di pura lana. Per la fabbricazione e la vendita di detti articoli dovrà tuttavia essere ottenuta l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

In deroga alla disposizione di cui all'art. 6, è ammessa la fabbricazione di tessuti e di filati, destinati al consumo interno, contenenti anche totalmente lana rigenerata e meccanica, cotone rigenerato, bassi cascami di cotone, quando trattasi di prodotti i cui prezzi di vendita per merce in fabbrica non siano superiori a L. 30 per chilogramma se si tratta di tessuti, ed a L. 15 per chilogramma se si tratta di filati preparati per la vendita al minuto.

I prezzi suindicati potranno, occorrendo, con successivo decreto Ministeriale, essere variati.

Art. 9.

Decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, non potranno essere fabbricati, per essere destinati al consumo interno del Regno, se non filati di lana preparati per la vendita al minuto, che siano corrispondenti alla norma del precedente art. 6, salve le eccezioni di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 10.

Decorso il termine di nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, non potranno essere fabbricati, per essere destinati al consumo interno del Regno, se non tessuti e articoli misti di lana corrispondenti alla norma del precedente art. 6, salve le eccezioni di cui agli articoli 7 e 8.

Disposizioni generali

Art. 11.

Decorso il termine di dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto, non potranno essere posti in vendita al pubblico prodotti tessili di produzione nazionale di cui sia vietata la fabbricazione ai sensi delle norme precedenti.

Art. 12.

E' concesso ai fabbricanti di tessuti e di articoli di cotone e di lana destinati all'esportazione di collocare sul mercato interno quella parte di produzione che non possa essere esportata. Tale parte non potrà essere in ogni caso superiore al cinque per cento sul peso di detta produzione.

Il Ministero delle corporazioni potrà, inoltre, concedere l'autorizzazione a collocare sul mercato interno anche partite eventualmente eccedenti la suindicata percentuale del cinque per cento, quando l'esportatore documenti di essersi trovato nella impossibilità sopraggiunta di collocare all'estero i quantitativi stessi.

Art. 13.

Nelle fatture concernenti la vendita di filati, di tessuti e di ogni altro prodotto di cotone o di lana, fabbricati dall'industria nazionale e destinati al consumo interno del Regno, devono essere indicate rispettivamente le percentuali di cotone o di lana e quella di fibre autarchiche naturali ed artificiali, costituenti detti prodotti.

Per i tessuti misti fabbricati prima della pubblicazione del presente decreto, e non ancora venduti al pubblico entro il termine di cui all'art. 11, il commerciante compratore ha diritto di chiedere all'industriale venditore i dati di cui sopra.

Art. 14.

Le norme per l'esercizio del controllo sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1939-XVII.

Facilitazioni ferroviarie per i viaggi durante la stagione estivo-autunnale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/1990/23 in data 22 marzo 1939-XVII;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, concernente modificazioni delle Condizioni e Tariffe suddette;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, numero 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi, per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui gli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(1923)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1939-XVII.

Collocamento delle categorie inquadrate dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Sentita la Commissione centrale per il collocamento;

Decreta:

Art. 1.

Le norme del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non si applicano ai prestatori d'opera che le Aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari assumono per le funzioni di dirigenti, funzionari, capi o vice capi ufficio e gradi equipollenti, cassieri e commessi di cassa e in genere al personale da adibirsi a speciali mansioni per le quali, in forza di norme legislative, contrattuali o consuetudinarie, siano richieste cauzioni, ai ricevitori delle imposte di consumo, ai collettori e al personale da adibirsi a particolari mansioni di carattere professionale (legali, tecniche).

Art. 2.

Per tutto il restante personale soggetto alla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro di cui al Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, è consentita al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, la richiesta nominativa tra il personale iscritto agli uffici di collocamento.

Art. 3.

Le modalità per l'assunzione dei lavoratori di cui al precedente art. 2, sono regolate, oltre che dalle disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, dalle clausole concernenti il collocamento contenute nei contratti collettivi di lavoro depositati e pubblicati a norma di legge e dalle norme di carattere generale concordate dalle Associazioni professionali di categoria, approvate dalla Commissione centrale per il collocamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1939-XVII.

Collocamento a carattere interprovinciale di alcune categorie di lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro;

Vista la richiesta avanzata dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per l'organizzazione del servizio del collocamento a carattere interprovinciale per alcune categorie di lavoratori dell'agricoltura;

Udita la Commissione centrale per il collocamento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il collocamento a carattere interprovinciale delle seguenti categorie di lavoratori dell'agricoltura:

a) lavoratori addetti alla monda, trapianto e taglio del riso;

b) lavoratori addetti alla mietitura del grano;

c) lavoratori addetti alla raccolta delle olive ed ai frantoi;

d) lavoratori addetti ai lavori boschivi e forestali.

Art. 2.

Le modalità per le assunzioni dei lavoratori di cui all'art. 1 sono regolate, oltre che dalle disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, dalle clausole concernenti il collocamento contenute nei contratti collettivi di lavoro depositati e pubblicati a norma di legge e dalle norme di carattere generale concordate dalle Associazioni professionali di categoria, approvate dalla Commissione centrale per il collocamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(1913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 318 per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico, pubblicato nelle puntate della *Gazzetta Ufficiale* numeri 58, 67 e 77 rispettivamente in data 10, 20 e 30 marzo 1939-XVII, la data *20 maggio 1938* riferibile alla emissione della ricevuta n. 794 di lire mille (rilasciata dalla Sezione tesoreria provinciale di Matera a Galloppi Domenico fu Angelo) deve intendersi rettificata in: *13 maggio 1938*.

(1926)

Nell'elenco per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1939-XVII, n. 58, la ricevuta n. 735 deve intendersi riferibile a Salvini Pietro « quale presidente dell'Associazione nazionale Regia guardia di finanza in congedo, Sezione Livorno ».

(1927)

Nell'elenco per smarrimento di certificati di titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, in data 17 marzo 1939-XVII, il casato *Banandi* riferibile al certificato di rendita 5 %, n. 93974, di L. 4250, deve intendersi rettificato in *Banaudi*.

(1928)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Media dei cambi e dei titoli

del 20 aprile 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,95
Francia (Franco)	50.35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,195
Canadà (Dollaro)	18,91
Danimarca (Corona)	3,9705
Germania (Reichsmark)	7,6135
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10 0875
Polonia (Zloty)	358 —
Portogallo (Scudo)	[illegible],8073
Svezia (Corona)	4,5805
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,65
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,575
Id. Id 5 % (1936)	91,40
Rendita 5 % (1935)	90,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,10
Id. Id. 5 % Id. 1941	101,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,25
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 22

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	46256	70 —	Accotto Maria di Giovanni, moglie di Putto *Secondo*, dom. a Montalto Dora (Torino).	Accotto Maria di Giovanni, moglie di Putto *Secondino*, dom. a Montalto Dora (Torino).
Id.	104502	35 —	Accotto Maria di Giovanni vedova di Putto *Secondo*, dom. a Moltalto Dora (Torino).	Accotto Maria di Giovanni vedova di Putto *Secondino*, dom. a Montalto Dora (Torino).
Id.	280702	12600 —	Ferrara Bardile Paola detta Paolina di Francesco, moglie di Zanotti Carlo, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Mayer Matilde fu Giovanni ved. di *Mehuert Paolo*.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Mehnert Clemente-Paolo*.
Id.	506068	133 —	Ghisalberti Lorenzo fu Fiorentino, minore sotto la p. p. della madre Garbati Marsilia fu *Gabriele*, ved. Ghisalberti, dom. a Roma; usufrutto vitalizio a favore di Garbati Marsilia fu *Gabriele* ved. Ghisalberti, dom. in Roma.	Ghisalberti Lorenzo fu Fiorentino, minore sotto la p. p. della madre Garbati Marsilia fu *Gabriello*, ved. Ghisalberti, dom. a Roma; usufrutto vitalizio a favore di Garbati Marsilia fu *Gabriello* ecc... come contro.
Id.	418892	192,50	Stoppa Bruno fu *Anacleto-Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Dajelli Luigia, ved. Stoppa, dom. in Milano - Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Dajelli Luigia di Fiorentino, ved. Stoppa *Anacleto-Giovanni*, dom. a Milano.	Stoppa Bruno fu *Giovanni-Anacleto*, minore, sotto la p. p. della madre Dajelli Luigia, ved. Stoppa, dom. in Milano - Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Dajelli Luigia di Fiorentino, ved. Stoppa *Giovanni-Anacleto*, dom. a Milano.
Id.	418893	192,50	Stoppa Renzo fu *Ancleto-Giovanni*, minore ecc., come sopra; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Dajelli Luigia di Fiorentino, ved. Stoppa *Anacleto-Giovanni*.	Stoppa Renzo fu *Giovanni-Anacleto*, minore ecc., come sopra; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Dajelli Luigia di Fiorentino, ved. Stoppa *Giovanni-Anacleto*.
Cons. 3,50 % (1906)	850524	511 —	Solimena Luigina fu Ernesto, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza).	Solimena Luigina fu Ernesto, *minore sotto la p. p. della madre Ariani Teresina fu Arcangelo* ecc., come contro.
Id.	159623	3573,50	Borghetti Rosa fu Bernardo, minore sotto la p. p. della madre Borghetti Giulietta, vincolata come dote della titolare ora maggiorenne e moglie di Coren *Lucio-Antonio* fu Pietro	Borghetti Rosa fu Bernardo, minore sotto la p. p. della madre Borghetti Giulietta, vincolata come dote della titolare ora maggiorenne e moglie di Coren *Antonio-Lucio* fu Pietro.
Cons. 3,50 %	368671	140 —	Bobone Teresa fu Francesco, moglie di De Marchi *Antonio-Giuseppe*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Bobone Teresa fu Francesco, moglie di De Marchi *Giuseppe Antonio*; dom. a S Remo (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 % (1934)	249679	266 —	*Giampietro* Rosa fu Michele, moglie di De Conno Ernesto, dom. a Napoli; l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumolativamente a *Giampietro* Elisa fu Luigi ved. Iamarco Domenico e Verde Teresa fu Salvatore, nubile, dom. a Napoli.	*Giampietri* o *Gianpietri* Rosa fu Michele moglie di De Conno Ernesto, dom. a Napoli; l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumolativamente a *Giampietri* o *Gianpietri* Elisa fu Luigi ved. Iamarco Domenico e Verde Teresa fu Salvatore, nubile, dom. a Napoli
Id.	66078	38,50	Altavilla Benedetto fu Giovanni, dom. a Foligno (Perugia).	Altavilla Benedetto fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Funari Armida*, dom. a Foligno (Perugia).
Id.	367008	626,50	Navazzotti *Vilma* di Attilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Navazzotti *Pina-Maria* di Attilio, minore ecc., come contro.
Id.	182304	105 —	Paire *Chiaffredo* fu Chiaffredo, minore sotto la p. p. della madre Maurino Margherita ved. di Paire Chiaffredo, dom. a Bagnolo Piemonte (Cuneo).	Paire *Luigi-Alfredo* fu Chiaffredo ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	797032	45,50	Raimondo *Camillo* fu Ottavio, minore sotto la p. p. della madre Fossati Sabina fu Settimio, ved. Raimondo, dom. in Vellego (Genova).	Raimondo *Camilla* fu Ottavio ecc., come contro.
Id.	797035	45,50	Raimondo *Giacinta* fu Ottavio, minore sotto la p. p. della madre Fossati Sabina fu Settimio, ved. Raimondo, dom. in Vellego (Genova).	Raimondo *Giacinto* fu Ottavio ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	450024	556,50	Casanova *Aldo* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, e nascituri di Bergomi Amelia fu Felice in Casanova, dom. in Viterbo, con usufrutto vitalizio a favore di detta Bergomi Amelia fu Felice.	Casanova *Salvatore-Aldo-Felice* di Cesare, minore ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	619099 642702	700 — 350 —	Viassolo Angela fu Antonio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Zuanelli Vincenza-Caterina* fu Giuseppe-Maria ved. di Viassolo Antonio, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Zoanelli Filomena-Caterina-Maria* fu Giuseppe-Maria ecc., come contro.
Rendita 5 %	28832 28833	290 — 825 —	Doglio *Giacinta-Francesca* fu Giovanni, moglie di Pietro Robutti, dom. in Alessandria, vincolati per dote.	Doglio *Francesca-Giacinta* fu Giovanni ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	223560	1638 —	Gatti Antonio fu Lodovico, dom. a Camagna (Alessandria).	Gatti *Pietro-Antonio-Luigi* fu Lodovico, dom. a Camagna (Alessandria)
Cons. 3,50 % (1902)	42994	70 —	Attanasio Michela fu Tommaso, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).	Attanasio Michela fu Tommaso, *minore sotto la p. p. della madre Suarato Antonia*, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).
P. R. 3,50 %	787	14 —	*Giovannetti Virgilio* fu Giovanni, dom. a Milano.	*Giovanetti Angelo-Virgilio* fu Giovanni, dom. a Milano.
Rendita 5 %	4950	2500 —	Zeuli *Caterina* fu Florindo ved. di Norante *Domenico*, dom. a Campomarino (Campobasso).	Zeuli *Maria-Catarina* fu Florindo ved. di Norante *Domenicantonio*, dom. a Campomarino (Campobasso).
Id.	4951	10000 —	Zeuli *Caterina* fu Florindo, dom. a Campomarino (Campobasso).	Zeuli *Maria-Catarina* fu Florindo *ved. di Norante Domenicantonio*, dom. a Campomarino (Campobasso).
Cons. 3,50 %	10355	700 —	Rossi *Adelaide* di Francesco, dom. in Torino.	Rossi *Giovanna-Maria-Adelaide* di Francesco, dom. in Torino.
	62084	21 —	Come sopra.	Come sopra.
	79145	28 —	Come sopra.	Come sopra.
	100223	105 —	Come sopra.	Come sopra.
	135690	350 —	Rossi *Adelina* di Francesco, nubile, dom. in Torino.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	508380	6020 —	Balabio Carla di Aldo in *Sant'Angelo*, dom. a Fidenza, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Salomoni Ines fu Luciano interdetta sotto la tutela di Barbieri Adelchi fu Giocchino.	Balabio Carla di Aldo in *Santangelo*, dom. in Fidenza, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Salomoni Ines fu Luciano interdetta sotto la tutela di Barbieri Adelchi fu Giocchino.
Cons. 3,50 % (1906)	729756	17,50	*Pisano Angela* di Stefano, moglie a Antonio Mormile, dom. a Nicastro (Catanzaro).	*Pisani Angelina* di Stefano ecc., come contro.
Id.	729757	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729758	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729759	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729760	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729761	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729762	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729763	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729764	17,50	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	55372	56 —	Porta *Elsa* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Porta *Elda* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.
Rendita 5 %	57994	500 —	Loglio Domenica fu Giovanni, moglie di Urgnani Emilio, dom. a Soprazocco (Brescia) ipotecata a favore di *Bertoli* Barbara fu *Giuseppe* ved. Berneri, dom. a Brescia.	Loglio Domenica fu Giovanni, moglie di Urgnani Emilio, dom. a Soprazocco (Brescia) ipotecata a favore di *Bertulli* Barbara fu *Francesco* ved. Berneri, dom. a Brescia.
P. R. 3,50 %	500463	150,50	Molineris *Maddalena* fu Giuseppe ved. di Aimone Giuseppe, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Molineris *Catterina-Maria-Maddalena* fu Giuseppe ved. ecc., come contro.
Id.	18009	2317 —	Falchi *Carnedda Efisio*, fu Giuseppino, dom. in Solarussa (Cagliari).	*Falchi-Camedda Antonio-Efisio* fu Giuseppino, dom. a Solarussa (Cagliari).
Rendita 5 %	120293	1050 —	Gily Teresa di Lamberto, moglie di Chimenti Libero, dom. a Livorno; *vincolata per dote militare pel matrimonio della titolare* con il capitano di corvetta Chimenti Libero di Enrico.	Gily Quirino Ugo fu Enrico, dom. a Roma; *vincolata pel matrimonio contratto da Gily Teresa di Lamberto, inferma di mente,* col capitano di corvetta Chimenti Libero di Enrico.
P. R. 3,50 %	49627	350 —	Puzio *Maria* fu *Giuseppe*, moglie di Perrucci Matteo fu Vincenzo, dom. a Foggia, vincolato d'ipoteca per cauzione dovuta da Perrucci Matteo fu Vincenzo quale cassiere della Banca Italiana di Sconto e vincolata per dote della titolare.	Puzio *Maria-Teresa* fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc., come contro.
Id.	49628	202 —	Puzio *Maria* fu *Giuseppe*, moglie di Perrucci Matteo fu Vincenzo, dom. a Foggia, vincolato per dote.	Puzio *Maria-Teresa* fu *Francesco Paolo*, moglie ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1675)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificato del consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 315.

Con atto notificato il 30 dicembre 1938-XVII, per ministero dell'ufficiale giudiziario Mirizzi del Tribunale di Taranto, ad istanza di Accetta Antonia fu Vito, maritata Parisi, quale unica erede della madre D'Onofrio Vittoria vedova ed erede a sua volta del notaio Elefante Giuseppe, è stato diffidato De Carlo Francesco, domiciliato in detta città al corso Garibaldi n. 41, a consegnare alla istante il certificato del Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 99769, di annue L. 59,50, intestato ad Elefante Giuseppe fu Gaetano ed indebitamente da lui detenuto, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso tale termine, senza che la consegna sia avvenuta e senza regolari opposizioni, la Direzione generale del Debito pubblico procederà all'emissione del nuovo titolo, a norma dell'art. 88 del regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(912)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati del consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 316.

E' stato chiesto dal commissario prefettizio del comune di Guardistallo (Pisa), il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 246534, di annue L. 280 e n. 521963 di L. 52,50, intestati al Comune suddetto.

Poichè detti certificati sono mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(911)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 378.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2688 - Data: 7 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso - Intestazione: Orsi Giacomo fu Annibale - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 799 - Data: 13 giugno 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Sapienza Angelina fu Giuseppe - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1949 - Data: 16 dicembre 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Ferlito Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1261 - Data: 14 luglio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Lizzio Rosario fu Pietro - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 873 - Data: 16 marzo 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Arezzo - Intestazione: Galimberti Federico fu Gesualdo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5831 - Data: 2 aprile 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Bandinelli Bianca fu Baldassare - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1743 - Data: 11 giugno 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Emilia Intestazione: Bruno Monaco fu Alfredo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4267 - Data: 18 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Cota Felice di Michele - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4236 - Data: 12 novembre 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia Intestazione: La Piccirella Alfredo fu Raffaele - Titoli del Debito Pubblico. quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1178 - Data: 3 gennaio 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Caprarella Ido fu Rocco - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 493 - Data: 22 febbraio 1936 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena - Intestazione: Monari Antonio di Cesare - Titoli del Debito Pubblico: una cartella cons. 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 - Data: 9 giugno 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria Intestazione: Casamassima Giuseppe di Umberto - Titoli del Debito Pubblico: 9 cartelle di rendita 5 %, capitale L. 32.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 - Data: 28 luglio 1937 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila - Intestazione: Gatti Olindo fu Giocondo - Titoli del Debito Pubblico: un certificato redim. 3,50 %, capitale L. 9100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 - Data: 15 gennaio 1931 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena - Intestazione: Don Lorenzo Francini fu Fortunato - Titoli del Debito Pubblico: un certificato cons. 3 %, capitale L. 200.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1736)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti di Arquata del Tronto, in liquidazione, con sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa depositi e prestiti di Arquata del Tronto in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. rag. Onorescenzo Cafini è nominato commissario liquidatore della Cassa depositi e prestiti di Arquata del Tronto, in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) ed i signori Enrico Rendina fu Giuseppe, Pietro Petrucci fu Salvatore e cav. Angelo Calvelli fu Settimio, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa medesima con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1888)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trivigno (Potenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Il dott. Tommaso Coronati, fu Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trivigno (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1893)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo a Scala (Avellino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Luigi Maiello, fu Domenico, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo a Scala (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1894)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Quirino Silvestri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1895)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 28 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1896)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Serravalle di Chienti (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1927-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Serravalle di Chienti (Macerata);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 29 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Serravalle di Chienti (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1897)

Nomina dei sindaci effettivi e supplenti della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 14 giugno 1938-XVI del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Vedute le designazioni fatte rispettivamente dal Ministro per la cultura popolare, dal Ministro per le finanze e dalla Banca nazionale del Lavoro;

Dispone:

I signori gr. uff. rag. Amos Argenti, comm. Bruno Strino e comm. dott. Alberto Angiolillo, sono nominati sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico

costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio 1938.
I signori comm. dott. Oreste Del Porto, dott. Giovanni Garofoli e gr. uff. dott. Ercole Walter Ferme, Consigliere nazionale, sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa, per l'anzidetto periodo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1899)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte, in liquidazione, con sede nel comune di Francofonte (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 febbraio 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte, con sede nel comune di Francofonte (Siracusa), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 4 febbraio 1939-XVII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;
Considerato che il rag. Michele Penna, membro del Comitato di sorveglianza, ha trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Sebastiano Scalone fu Sebastiano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte, in liquidazione, avente sede nel comune di Francofonte (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Michele Penna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1902)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Elice (Pescara) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Elice (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Elice (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1900)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti di ruolo nei personali civili dell'Amministrazione della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali 20 febbraio 1939, 20 febbraio 1939, 29 febbraio 1939, 20 febbraio 1939, 20 febbraio 1939, che indicono, rispettivamente i sottoindicati concorsi a posti di ruolo nei personali civili dell'Amministrazione della Regia marina;

Decreta:

Le prove scritte e grafiche di esame relative ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali sopra indicati, sono fissate come segue:

1. Concorso a sei posti di vice ragioniere dei Regi Arsenali M. M. - Data delle prove scritte e grafiche d'esame: 16, 17, 18, 19 e 20 giugno 1939; sede degli esami: Roma.

2. Concorso a sei posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni ed Uffici del Genio Marina - Data delle prove scritte e grafiche d'esame: 25, 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 1939; sede degli esami: Roma.

3. Concorso a 23 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - Data delle prove scritte grafiche d'esame: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 luglio 1939; sede degli esami: La Spezia.

4. Concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - Data delle prove scritte e grafiche d'esame: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 luglio 1939; sede degli esami: Roma.

5. Concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le Direzioni armi ed armamenti navali - Data delle prove scritte e grafiche d'esame: 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 luglio 1939; sede degli esami: Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1909)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.